



Comune di San Bonifacio

Regione Veneto – Provincia di Verona

TARIFFE TA.RI.

anno 2023

Allegato A) Alla deliberazione di Consiglio Comunale n. ____ del _____

Il totale dei costi, così come riportato nel Piano Finanziario approvato dal Consiglio di Bacino e recepito dal Comune con deliberazione consiliare n. 18 del 30.05.2022 è il seguente:

		previsione 2023	
		€/a	IVA
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO		2.302.058,00	
Di cui COSTI FISSI		921.525,00	
Di cui COSTI VARIABILI		1.380.533,00	
TOTALE COSTO DEL SERVIZIO (iva icl)		2.302.058,00	

L'articolazione della tariffa nelle fasce di utenza "domestica" e "non domestica", ha la seguente suddivisione dei costi del servizio (importo comprensivo di iva). La suddivisione scelta è avvalorata dalla pluriennale esperienza che il Comune di San Bonifacio può vantare nella raccolta differenziata: In particolare si tiene conto dell'introduzione, fin dal gennaio 2014, del "porta a porta spinto": vengono quindi attribuiti alle utenze domestiche il 59% del totale dei costi, e alle utenze non domestiche il 41%.

	Utenze Domestiche	Utenze non domestiche	Totale
Costi fissi	543.700	377.825	921.525
Costi variabili	814.514	566.019	1.380.533
TOTALE	1.358.214	943.844	2.302.058
Suddivisione Copertura dei Costi	59%	41%	100%

UTENZE DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²), per la superficie dell'utenza (m²) corretta per un coefficiente di adattamento (Ka) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$TFd(n, S) = Quf \cdot S \cdot Ka(n)$$

dove:

TFd(n, S) = Quota fissa della tariffa per un'utenza domestica con n componenti il nucleo familiare e una superficie pari a S.

S = Superficie dell'abitazione (m²)

Quf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze domestiche e la superficie totale delle abitazioni occupate dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente di adattamento (Ka).

Ka (n) = Coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria per un coefficiente di adattamento (Kb) per il costo unitario (€/kg) secondo la seguente espressione:

$$TVd = Quv \cdot Kb(n) \cdot Cu$$

dove:

TVd = Quota variabile della tariffa per un'utenza domestica con *n* componenti il nucleo familiare.

Quv = Quota unitaria, determinata dal rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare delle utenze medesime, corrette per il coefficiente proporzionale di produttività (Kb).

$$Quv = Qtot / nN(n) \cdot Kb(n)$$

dove:

Qtot = Quantità totale di rifiuti

N(n) = Numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero di componenti del nucleo familiare

Kb (n) = Coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare costituente la singola utenza.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche

I Coefficienti applicati per le utenze domestiche sono i seguenti: ka standard indicati dal DPR 158/1999; kb definiti secondo le linee guida elaborate dall'Osservatorio Regionale Rifiuti dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e Protezione Ambiente del Veneto (ARPAV) in base ai dati locali registrati nella Regione Veneto. Vengono confermati i Kb applicati storicamente dal Comune di San Bonifacio nella determinazione della Tarsu sperimentale, della TIA1, della TARES e TARI dal 2014 al 2022

Numero componenti	Ka applicato	Kb applicato (ARPAV)
1 componente	0,80	0,74
2 componenti	0,94	1,20
3 componenti	1,05	1,33
4 componenti	1,14	1,46
5 componenti	1,23	1,60
6 o più componenti	1,30	1,80

Quota Unitaria Fissa della Tariffa Utenze Domestiche: 0,54

Quota Unitaria Variabile della Tariffa Utenze Domestiche: 85,87

UTENZE NON DOMESTICHE

La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche si ottiene come prodotto della quota unitaria (€/m²) per la superficie dell'utenza (m²) per il coefficiente potenziale di produzione Kc secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$\mathbf{TFnd(ap, Sap) = Qapf \cdot Sap(ap) \cdot Kc(ap)}$$

dove:

TFnd(ap, Sap) = Quota fissa della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Qapf = Quota unitaria (€/m²), determinata dal rapporto tra i costi fissi attribuibili alle utenze non domestiche e la superficie totale dei locali occupati dalle utenze medesime, corretta per il coefficiente potenziale di produzione (Kc).

Kc (ap) = Coefficiente potenziale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività.

Costo unitario (€/kg) per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione (Kd) secondo la seguente espressione, prevista dal DPR 158/1999:

$$\mathbf{TVnd(ap, Sap) = Cu \cdot Sap (ap) \cdot Kd(ap)}$$

dove:

TVnd(ap, Sap) = Quota variabile della tariffa per un'utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap.

Cu = Costo unitario (€/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche.

Sap = Superficie dei locali dove si svolge l'attività produttiva.

Kd(ap) = Coefficiente potenziale di produzione in kg/m² anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività.

Quota Unitaria fissa delle Utenze Non Domestiche: 0,89

Quota Unitaria Variabile delle Utenze Non Domestiche: 0,16353

I coefficienti kc (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) e kd (coefficiente potenziale di produzione rifiuti in base a tipologia di attività, per l'attribuzione della tariffa fissa) sono scelti secondo la tabella che segue, tra il minimo e il massimo previsti dal DPR 158/99, in base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, e tenendo conto delle disposizioni normative TARI nonché delle linee guida per la redazione del Piano Finanziario e per l'Elaborazione delle Tariffe predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze.

In particolare i kc e kd applicati sono i massimi ad eccezione delle categorie 1, 7, 8, 22, 23, 24, 27.

Cod. categoria	Descrizione categorie	Kc applicato	Kd applicato
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni , luoghi di culto	0,40	3,28 ¹
2	Cinematografi, teatri	0,43	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60	4,90
4	Campeggi, Distributori carburante, impianti sportivi	0,88	7,21
5	Stabilimenti balneari	0,64	5,22
6	Esposizioni, Autosaloni	0,51	4,22
7	Alberghi con ristorante	1,64	10,00
8	Alberghi senza ristorante	1,08	8,88
9	Case di cura e riposo	1,25	10,22
10	Ospedali	1,29	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,52	12,45
12	Banche ed istituti di credito	0,61	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria,, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,41	11,55
14	Edicole, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,80	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,83	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,78	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	1,03	8,48
19	Carrozzeria, autoofficina, elettrauto	1,41	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,92	7,53
21	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	5,57	50,00
23	Mense, birrerie, amburgherie	7,63	40,00
24	Bar, caffè', pasticceria	3,96	33,00
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76	22,67
26	Pluirilicenze alimentari e/o miste	2,61	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio ²	7,17	58,76
28	Ipermercati di generi misti	2,74	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentare	6,92	56,78
30	Discoteche, night club	1,91	15,68

¹ Il Kd effettivo viene ridotto del 90% ed è quindi pari a 0,32- vedi agevolazioni/riduzioni

² Il Kd effettivo viene ridotto tenendo conto del coefficiente di equità che è 0,82 del kd minimo, risultando quindi pari a 48,19 – vedi agevolazioni/riduzioni

Di seguito le tariffe per le utenze domestiche e non domestiche

UTENZE DOMESTICHE - 2023

UTENZE DOMESTICHE	PARTE FISSA (€/mq)	PARTE VARIABILE (€/utenza)
1 componente	0,43403	63,54672
2 componenti	0,50998	103,04874
3 componenti	0,56966	114,21236
4 componenti	0,61849	125,37597
5 componenti	0,66732	137,39832
6 o più componenti	0,70529	154,57311

UTENZE NON DOMESTICHE – 2023

UTENZE NON DOMESTICHE		PARTE FISSA (€/mq)	PARTE VARIABILE (€/mq)	TOTALE TARIFFA 2023
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,35745	0,05364	0,41109
2	Cinematografi e teatri	0,38426	0,57237	0,95663
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,53618	0,80132	1,33750
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,78639	1,17909	1,96548
5	Stabilimenti balneari	0,57192	0,85366	1,42558
6	Esposizioni, autosaloni	0,45575	0,69012	1,14587
7	Alberghi con ristorante	1,46555	1,63732	3,10287
8	Alberghi senza ristorante	0,96512	1,45220	2,41732
9	Case di cura e riposo	1,11704	1,67133	2,78837
10	Ospedali	1,15278	1,72530	2,87808
11	Uffici, agenzie, studi professionali	1,35832	2,03602	3,39434
12	Banche ed istituti di credito	0,54511	0,82258	1,36769
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	1,26002	1,88884	3,14886
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,60853	2,41705	4,02558
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,74171	1,11368	1,85539
16	Banchi di mercato beni durevoli	1,59066	2,38435	3,97501
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,32257	1,98205	3,30462
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,92044	1,38678	2,30722
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,26002	1,88884	3,14886
20	Attività industriali con capannoni di produzione	0,81964	1,23353	2,05317
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,97406	1,45710	2,43116
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	4,97751	8,17661	13,15412
23	Mense, birrerie, amburgherie	6,81839	6,54268	13,36107
24	Bar, caffè, pasticceria	3,53877	5,39885	8,93762
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,46642	3,70735	6,17377
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,33237	3,49966	5,83203
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	6,40732	9,60935	16,01667
28	Ipermercati di generi misti	2,44854	3,67137	6,11991
29	Banchi di mercato genere alimentari	6,18391	9,28555	15,46946
30	Discoteche, night club	1,70683	2,56424	4,27107

Le agevolazioni applicabili sono quelle previste dagli articoli 41-44 del Regolamento IUC – TITOLO III - TARI:

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa e nella quota variabile, alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:

- a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 30 %;
- b) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 30 %;

2. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 25% sulla parte variabile della tariffa. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, di apposita istanza, attestante di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e corredata da specifica documentazione.

3. E' prevista ai sensi dell'art. 43, comma 3, una riduzione per avvio a recupero dei rifiuti urbani, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, individuati con il presente elaborato, agli operatori economici che dimostrino di aver effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti assimilati in percentuale pari o superiore al 15% in relazione alla produzione potenziale dei rifiuti, come di seguito specificato:

- 10%, nel caso di recupero dal 15% al 25% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 15%, nel caso di recupero di oltre il 25% e fino al 50% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 20%, nel caso di recupero di oltre il 50% e fino al 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti;
- 25%, nel caso di recupero di oltre il 75% del totale dei rifiuti potenzialmente prodotti.

Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente all'Ecocentro gestito dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio, nonché quelli conferiti a raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato, anche documentalmente, l'avvio corretto ed effettivo al recupero.

La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di febbraio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione opera di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile.

4. La tariffa si applica in misura ridotta, nella parte fissa e nella parte variabile, del 30% ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte operative adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
5. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero.
6. Il tributo è ridotto, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 30% per le utenze poste a una distanza superiore a 500 metri dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica.
7. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

Ulteriori agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento IUC- TITOLO III- TARI

1. Al fine di tutelare il reddito delle famiglie con figli e supportare in maniera paritetica tali istituzioni culturali e formative nel territorio del Comune, per la categoria 1 delle utenze non domestiche (musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto) l'indice Kd viene ridotto della percentuale del 90% per il carattere sociale rivestito da tali strutture
2. In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, al fine di calibrare le tariffe applicate viene stabilito un coefficiente di equità per la categoria n. 27 (ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) pari a 0,82 del kd minimo.
3. In base all'esperienza storica specifica del Comune di San Bonifacio, data la comprovata minore produzione di rifiuti, la parte variabile della tariffa è ridotta di una percentuale pari al 50% nei confronti delle utenze domestiche che, dalla banca dati dell'anagrafe del Comune, risultino composte da unico occupante dell'immobile e con età superiore ai settanta anni alla data del 01 gennaio 2023.
4. Le superfici dei locali e delle aree adibiti all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze sono assoggettabili alla sola parte fissa qualora atte a produrre rifiuti urbani; sono invece assoggettabili alla tassa sia fissa che variabile le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo.

5. Le agevolazioni di cui ai precedenti punti 1.2.3.4 sono stimate in €. 30.000 e vengono poste a carico della fiscalità generale di bilancio ai sensi dell'articolo 1 comma 660 della legge 27/12/2013 n. 147 .